

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZUCCONI, GABELLONE

Disposizioni concernenti l'arruolamento degli atleti affetti da diabete mellito nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato

Presentata l'8 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni le società scientifiche, le associazioni dei pazienti affetti da diabete mellito e il Comitato per i diritti della persona con diabete hanno posto all'attenzione delle istituzioni parlamentari la necessità di porre fine a una grave discriminazione degli atleti affetti da diabete mellito che si vedono negare l'arruolamento nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

Tali richieste sono assolutamente legittime dal punto di vista etico, clinico e sociale e sono conformi all'obiettivo della piena fruizione dei diritti da parte delle persone affette da diabete. Non desta sorpresa che grandi campioni dello sport, i quali hanno conquistato anche medaglie olimpiche, siano diabetici. Tra questi, a livello internazionale si ricordano Bas van de Goor nella pallavolo (medaglia d'oro alle olimpiadi di Atlanta), Gary Hall nel nuoto

(medaglia d'oro alle olimpiadi di Sidney) e Steve Redgrave nel canottaggio (medaglia d'oro alle olimpiadi di Los Angeles, di Seoul, di Barcellona, di Atlanta e di Sidney). Eppure, nel nostro Paese, due promesse dello sport italiano come Anna Arnaudo, campionessa mondiale ed europea di corsa in montagna e di corsa campestre a squadre nonché vicecampionessa europea *under 23* dei 10.000 metri, e Giulio Gaetani, vincitore della Coppa del mondo *under 20* di spada, i quali avrebbero concrete possibilità di partecipare ai prossimi giochi olimpici, per un'ingiusta discriminazione non possono far parte dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato in quanto diabetici.

Oggi in Italia quattro milioni di cittadini sono affetti da diabete mellito e sono tuttavia attivi nella vita economica e sociale. Non si comprendono quindi le ragioni che giustificano una discriminazione in ambito

sportivo, peraltro non fondata su evidenze scientifiche.

L'evoluzione scientifica e tecnologica nella gestione del diabete mellito consente una piena inclusione delle persone nel tessuto sociale e il riconoscimento di uguali diritti per tutti. Con la presente proposta di legge, che si compone di sei articoli, si pone finalmente fine a una disparità tra atleti che, come detto, non ha più ragione di esistere.

L'articolo 1, in ossequio al dettato costituzionale e ai principi e alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea, prevede che il diabete mellito, come definito dalla legge 16 marzo 1987, n. 115, non costituisce motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento di atleti nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

L'articolo 2 dispone che gli atleti affetti da diabete mellito hanno diritto a partecipare alle procedure di arruolamento nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato in condizioni di parità con gli altri candidati e hanno diritto, al termine della loro carriera sportiva, a essere ricollocati presso il ministero di appartenenza in conformità con quanto previsto per gli atleti paralimpici dall'articolo 50 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di titolo preferenziale.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione finalizzati a favorire l'inclusione e il supporto degli atleti affetti da diabete mellito nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

L'articolo 4, in materia di controllo e sanzioni, dispone che i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato che, a seguito di parere del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità, risultano agire in contrasto con quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge sono immediatamente diffidati dal ministero di appartenenza ad adottare, entro un termine congruo, misure correttive pena la sospensione di ogni finanziamento pubblico destinato all'attività sportiva e, nei casi più gravi di reiterazione della condotta discriminatoria, l'esclusione dalle competizioni nazionali e internazionali.

L'articolo 5 attribuisce al Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità compiti di monitoraggio e di valutazione circa la corretta applicazione della legge.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e a sostegno delle esigenze degli atleti citati si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione degli articoli 3, 4, 32 e 35 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché della direttiva 2000/78/CE, del Consiglio, del 27 novembre 2000, il diabete mellito come definito ai sensi della legge 16 marzo 1987, n. 115, non costituisce motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato per rappresentare l'istituzione nelle competizioni sportive nazionali e internazionali.

Art. 2.

(Parità di trattamento nell'arruolamento e ricollocazione)

1. Gli atleti affetti da diabete mellito hanno diritto a partecipare alle procedure di arruolamento nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato in condizioni di parità con gli altri candidati e hanno diritto, quando non più idonei all'attività sportiva, a essere ricollocati nei ruoli del ministero di appartenenza, in conformità con quanto previsto per gli atleti paralimpici dall'articolo 50 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

2. La ricollocazione è effettuata tenendo conto delle competenze e delle esperienze acquisite dagli atleti durante l'attività sportiva prestata nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nonché delle condizioni di salute degli stessi.

Art. 3.

(Formazione e sensibilizzazione)

1. I ministeri di appartenenza, in collaborazione con il Ministero della salute, il Garante nazionale per i diritti delle per-

sone con disabilità, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e le associazioni di pazienti affetti da diabete mellito, promuovono programmi di formazione e sensibilizzazione finalizzati a favorire l'inclusione e il supporto degli atleti affetti da diabete mellito nei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

2. Il CONI, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione presso le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate.

Art. 4.

(Controllo e sanzioni)

1. In caso di violazione dell'articolo 1 della presente legge, accertata con parere motivato del Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato sono immediatamente diffidati dal ministero di appartenenza ad adottare, entro un termine congruo, misure correttive, pena la sospensione di ogni finanziamento pubblico destinato all'attività sportiva e, nei casi più gravi di reiterazione della condotta discriminatoria, l'esclusione dalle competizioni nazionali e internazionali.

2. Contro la decisione del ministero di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 5.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità effettua il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione della presente legge e i risultati sono pubblicati nella relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0142630